



COMUNE DI LONGHENA
(Provincia di Brescia)

Piazza della Chiesa, 11 - 25030 - Longhena - telefono 030. 9975477 -
telefax 030. 9975088
comune.longhena@libero.it

ORDINANZA N. 2/2010
Prot. n. 1817/10
Pubbl. n. 57

Longhena addì 29/05/2010

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INFESTAZIONE DA AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che la pianta "Ambrosia" in questi ultimi anni si è diffusa nei Comuni dell'ASL della Provincia di Brescia, e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle varie forme cliniche;

Considerato che:

- L'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in genere tutte le aree abbandonate e semiabbandonate nonché i campi coltivati con semine rade quali i girasole e la soia;

Rilevato che:

l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;

la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale di Longhena ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente ad oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota ASL del 12.05.2006 prot. n. 48032, con cui ha trasmesso la relazione predisposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Viste le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 della Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Visto il regolamento locale d'igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e 117 del Dlgs 31.03.1998 n. 122;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale le violazioni alle ordinanze sindacali adottate dal Sindaco sulla base di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione)
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dimesse,
- agli Amministratori di condominio;
- ai responsabili dei cantieri edili pubblici e privati;
- al Responsabile dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile settore Strade della Provincia di Brescia;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedono quantomeno tre sfalci, **PRIMA DELLA FIORITURA**, nei seguenti periodi:

1° sfalcio terza decade di Giugno

2° sfalcio terza decade di Luglio

3° sfalcio terza decade di Agosto

e nel caso di ricrescita della pianta in seguito all'ultimo taglio, un ulteriore **4° sfalcio** da realizzare entro la **prima decade di Settembre**, per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ect) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di culture intensive semplici come prato inglese, trifoglio, ect. che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia. E' possibile utilizzare la pacciamatura ad esempio con foglie, cippato di legno ect. su superfici di limitate dimensioni o lavorazioni profonde del terreno, come ad esempio la discatura, con aratro a disco nei campi successivamente al raccolto.

AVVERTE

Che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettui i tagli previsti, lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Gli Uffici di Polizia locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Il Sindaco
f.to Tortelli Dionigi